

Per le imprese individuali c'è la contabilità semplificata

Gli imprenditori individuali senza i requisiti per fruire del regime forfettario o che non lo ritengono conveniente possono applicare il **regime stabilito per le imprese minori** dall'articolo 66 del Tuir. Vi è ammesso chi ha conseguito nell'anno precedente ricavi non superiori a 400.000 euro, per le imprese di servizi, e a 700.000 euro per le altre attività.

Se l'attività inizia in corso d'anno, si fa riferimento ai ricavi prevedibili. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini Iva non va indicato il loro importo, ma solo il volume d'affari presunto, se comporta adempimenti o criteri speciali di determinazione di tale imposta (come per agricoltori esonerati, spettacoli viaggiatori, contribuenti minori esercenti spettacoli). Ai fini delle imposte sui redditi basta quindi tenere i registri contabili previsti dall'articolo 18 del Dpr 600/1973.

Il regime semplificato si estende di anno in anno, se non si superano i limiti.

Così la verifica

I parametri per la verifica della contabilità semplificata (importi in euro)

| Ricavi attività | | Regime contabile obbligatorio per l'anno successivo | |
|---|----------------------------------|---|--|
| Prestazioni di servizi (limite 400.000) | Altre attività (limite 700.000*) | | |
| 300.000 | 450.000 | Contabilità ordinaria | Il limite per l'attività prevalente non è superato ma lo è stato quello totale di 700.000 |
| 200.000 | 350.000 | Contabilità semplificata | Non è superato né il limite dell'attività prevalente né il totale |
| 450.000 | 200.000 | Contabilità ordinaria | Superato il limite per l'attività prevalente ma non quello sui ricavi complessivi |
| 500.000 | 300.000 | Contabilità ordinaria | Superato sia il limite relativo all'attività prevalente sia quello complessivo |

(*) il limite di 700mila euro vale sia come tetto complessivo che per le sole altre attività

I ricavi da considerare sono quelli dell'articolo 85 del Tuir, compresi quelli da beni destinati a consumo personale o familiare.

Le attività di prestazione di servizi sono individuate dal Dm 17 gennaio 1992, che si basa su quelle dei commi da 1 a 3 e nelle lettere a, b, c, e, f e h dell'articolo 3, Dpr 633/1972, comma 4.

Per chi svolge allo stesso tempo attività di prestazione di servizi ed altre attività:

- se annota separatamente i ricavi delle singole attività, la verifica del limite avviene sull'attività prevalente, fermo restando che il totale non deve superare il limite di 700.000 euro (risoluzione 293/E del 2007);
- altrimenti, la contabilità semplificata è ammessa se non si superano i 700.000 euro totali.

Il reddito dell'impresa in contabilità semplificata è pari alla differenza tra:

- i ricavi e gli altri proventi individuati dagli articoli 57, 85, 89 e 90, comma 1, del Tuir;
- le spese inerenti e documentate, coi limiti di deducibilità previsti dalla norma.

Tale differenza va aumentata o diminuita dalla variazione di rimanenze finali ed esistenze iniziali di cui agli articoli 92, 93 e 94 del Tuir. Concorrono al reddito le plusvalenze e le sopravvenienze attive di cui agli articoli 86 e 88 e le

minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del Tuir. Gli ammortamenti e gli accantonamenti di quiescenza e previdenza del personale vanno annotati nel registro dei beni ammortizzabili e in quelli di cui all'articolo 18 del Dpr 600/1973.

Il criterio di imputazione temporale è di competenza (salve le deroghe espresse, come per gli interessi di mora), che richiede la certezza dell'esistenza dei componenti e l'obiettivo determinabilità del loro importo.

Gli esercenti arti e professioni che non applicano il regime forfettario determinano il reddito in base alla differenza tra:

- i compensi in denaro o in natura, anche se percepiti sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese documentate e inerenti all'attività, coi limiti previsti nell'articolo 54 del Tuir.

Si applica il principio di cassa, tranne che per ammortamenti, canoni di leasing, spese di manutenzione degli immobili strumentali e indennità di fine rapporto di dipendenti e collaboratori, e esercenti arti e professioni e imprenditori individuali vanno in perdita, possono compensarla con redditi di altra natura, ma solo dello stesso periodo d'imposta.